

La Responsabilità dei dipendenti pubblici.

Quadro normativo

Il principio base relativo alla responsabilità dei pubblici dipendenti è dettato dall'art. 28 della Costituzione, norma matrice in termini di responsabilità dei soggetti pubblici.

"I Funzionari e i dipendenti dello stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici".

I funzionari e dipendenti rispondono dei danni prodotti dal loro comportamento nell'esercizio delle proprie attribuzioni:

- verso terzi (responsabilità civile extracontrattuale – art. 2043 c.c.);
- verso l'amministrazione di appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere (responsabilità amministrativa)

A) Responsabilità Civile

E' la responsabilità che può gravare personalmente sul dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 c.c. per danni cagionati al cittadino utente.

L'amministrazione che abbia risarcito il danno al terzo cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo nei casi di dolo o colpa grave.

Il dipendente ha una responsabilità personale e diretta qualora, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, cagioni a terzi un danno ingiusto (violazione dei diritti dei terzi commessa con dolo o colpa grave).

La sua responsabilità è quindi limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.

Da ciò consegue che nel caso di fatto commesso con "colpa lieve" sarà configurabile unicamente la responsabilità diretta dell'Ente Pubblico; né i terzi possono agire direttamente nei confronti dei dipendenti, né l'Amministrazione ha la facoltà di rivalersi per quanto da essa pagato al danneggiato.

Rimane comunque ferma la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il fatto commesso dal dipendente; ciò in virtù del rapporto di "immedesimazione organica" che lega il dipendente con l'Amministrazione Pubblica.

Da ciò deriva che il terzo danneggiato potrà agire:

- Evento commesso con colpa lieve: nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale non potrà rivalersi nei confronti del soggetto responsabile (manca l'elemento del dolo o colpa grave)
- Evento commesso con dolo o colpa grave: il terzo danneggiato potrà agire nei confronti del soggetto autore del fatto, ovvero congiuntamente nei confronti del soggetto e della Pubblica Amministrazione o esclusivamente nei confronti di quest'ultima; la stessa, una volta risarcito il danno al terzo, potrà proporre l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente responsabile dinanzi alla Corte dei Conti (giurisdizione amministrativa) che accerterà il grado della colpa.

B) Responsabilità amministrativa

E' la responsabilità del dipendente pubblico che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, abbia cagionato un danno (diretto o indiretto) al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Essa trova il suo fondamento nel rapporto di servizio che lega il dipendente alla pubblica Amministrazione.

La responsabilità amministrativa è personale e limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 1 legge 20/1/1994).

E' quindi evidente che la funzione della responsabilità amministrativa non può coincidere con quella della responsabilità civile; mentre quest'ultima ha soprattutto una funzione risarcitoria e di ripristino dello "status quo ante", la responsabilità amministrativa ha natura e finalità pubblicistica, sanzionatoria e dissuasiva, al fine di prevenire i comportamenti illeciti dei pubblici dipendenti.

La responsabilità amministrativa può essere diretta o indiretta:

1. La responsabilità amministrativa diretta è quella che ricade sui dipendenti pubblici nel caso in cui abbiano causato con il proprio operato un danno diretto all'amministrazione, violando obblighi di servizio (es. spese superflue; spese non legittime, oneri non incassati; errori di calcolo ecc.).
2. La responsabilità amministrativa indiretta è invece quella che riguarda i danni causati dal comportamento colposo dei dipendenti ad altri soggetti (es. cittadino), che la pubblica amministrazione abbia dovuto risarcire in relazione all'obbligo che le deriva in virtù del c.d. rapporto di immedesimazione organica (es. danno subito dal cittadino a seguito di errata delibera e/o provvedimento ecc.).

Per il danno arrecato all'amministrazione pubblica (danno diretto) o per quanto questa debba risarcire al cittadino danneggiato (danno indiretto) il dipendente pubblico è chiamato a rispondere, per responsabilità amministrativa, innanzi alla Corte dei Conti.

Quindi accanto alla responsabilità civile verso terzi sussiste anche la responsabilità amministrativa.

Dalle norme sopra citate emerge che il **dipendente risponde solo per fatto commesso con dolo o colpa grave**. Di fatto, quanto previsto in materia di azione del danneggiato in ambito di responsabilità civile si applica anche nella ipotesi di responsabilità amministrativa, pertanto:

- Evento commesso con colpa lieve: il danneggiato potrà agire nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale non potrà agire in rivalsa nei confronti del soggetto responsabile (manca l'elemento del dolo o colpa grave)
- Evento commesso con dolo o colpa grave: il danneggiato potrà agire nei confronti del soggetto autore del fatto, ovvero congiuntamente nei confronti del dipendente pubblico e della Pubblica Amministrazione o esclusivamente nei confronti di quest'ultima; la stessa, una volta risarcito il danno al terzo, potrà proporre l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente responsabile dinanzi alla Corte dei Conti (giurisdizione amministrativa) che accerterà il grado della colpa.

Il giudice naturale delle controversie relative alla responsabilità amministrativa è la Corte dei Conti secondo quanto previsto dall'art. 103 della Costituzione.